



CITTÀ DI
AGROPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZI FUNEBRI

Art. 1 - Riferimenti legislativi e regolamentari.

Il presente appalto di servizi è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90), dal Codice Civile, dal D. Lgs. 626/94, dalla LR.n. 12/2001, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui alla deliberazione di C.C. n. 16/2005 e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso, tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.

Art. 2 - Oggetto e scopo dell'appalto.

L'appalto di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto la prestazione di un servizio di funerale completo di tipo economico da tumulazione, comprensivo di :

1. Cofano economico conforme alla legge, in legno forte con pareti lisce e/o intagli semplici;
2. Cassa metallica in zinco regolamentare;
3. Sigillatura del cofano metallico;
4. Trasporto dall'abitazione del defunto o altro luogo, purché in un raggio di non oltre 60 (sessanta) Km. dalla sede del Cimitero Comunale, con previsione di sosta per il rito religioso;
5. Assistenza del personale necessario per tutte le operazioni legate al regolare svolgimento del funerale, a partire dal letto di morte sino alla collocazione nel loculo o fosso, con chiusura sigillata;
6. Numero cinquanta manifesti formato A3 affissi negli appositi spazi comunali all'uopo predisposti;

Il servizio dovrà essere svolto in coordinamento con il servizio comunale che ha in custodia il Cimitero.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime ed inderogabili.

Il presente capitolato, comprensivo dei relativi allegati, forma parte integrante e sostanziale del contratto.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Art. 3 - Procedura di aggiudicazione e requisiti per la partecipazione .

L'appalto sarà affidato con procedura ristretta e si procederà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, anche in caso di una sola offerta valida.

L'importo a base d'asta viene fissato in €. 1,600,00 (euro milleseicento/00) per servizio funebre,

così come definito all'art. 2.

L'Impresa funebre che intende partecipare deve avere i seguenti requisiti minimi di legge ed in particolare:

- abbia ottemperato alle disposizioni sul commercio di cui al D.lgs. 114/98;
- sia in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (per affari e commissioni inerenti ad impresa funebre);
- Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
- Documento previsto dall'art. 26, comma 3, del D.LGS n. 81, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- regolare iscrizione all'IMPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento precedente;
- adesione al codice deontologico allegato alla L.R. n. 12/2001;

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita, a partire dalla data di stipula del contratto o di affidamento del servizio, fino al 31/12/2011.

Non è richiesto alcun preavviso o notifica alla scadenza del contratto. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza dell'appalto, la procedura per l'affidamento della gestione non sia ancora definita o comunque il nuovo appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'attuale appaltatore è tenuto a prestare il servizio fino al passaggio di consegne al nuovo appaltatore, in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni della gestione cessata.

Art. 5 - Modalità di esecuzione dei servizi

Le prestazioni dei servizi di cui all'art. 2 debbono essere eseguiti entro dodici ore dalla richiesta da parte del competente ufficio comunale, che potrà avvenire anche tramite comunicazione verbale e dovrà svolgersi per quanto possibile in accordo con i familiari della persona defunta e secondo le indicazioni fornite dal competente servizio cimiteriale comunale.

Art. 6 - Tariffe d'utenza

Per ogni servizio di funerale completo di tipo economico da tumulazione di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto il Comune corrisponderà all'Impresa funebre la somma di €. 1.600,00 (euro milleseicento) o il minor importo offerto in sede di gara, di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

I servizi effettuati verranno liquidati e pagati su presentazione di fatture mensili entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, complete di allegato prospetto contenente i dati (nominativi e date) di svolgimento del servizio.

È fatto obbligo all'impresa funebre aggiudicataria di fornire n. 02 (due) servizi annui di funerale completo di tipo economico da tumulazione in forma gratuita che il Comune utilizzerà per i casi di cui all'art. 10 e 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il prezzo unitario così come individuato, diminuito del ribasso d'asta, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi agli effetti della liquidazione resta invariato e indipendente da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente.

Detto prezzo unitario si intende comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Art. 7- Aggiornamento prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 si procederà annualmente all'aggiornamento dei

prezzi.

Art. 8- Prescrizioni generali

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. È obbligo dell'impresa nominare un direttore tecnico reperibile telefonicamente 24 ore su 24.
2. I prodotti utilizzati dovranno essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità;
3. Tutte le operazioni che verranno svolte in presenza di utenza pubblica, familiari dei defunti ecc., dovranno essere improntate al decoro ed al massimo rispetto nei confronti dei defunti e dei familiari stessi;
4. Il servizio dovrà essere svolto con tempestività ed efficienza oltre che decoro negli indumenti di lavoro;
5. I dispositivi individuali di protezione, nonché le attrezzature dovranno essere pulite, decorose ed efficienti;
6. Il comportamento degli operatori non dovrà essere tale da indurre i familiari ad elargire mance, compensi e simili, né tanto meno da procacciarsi lavoro di interesse personale. L'occupazione di aree di lavoro per l'esecuzione dei servizi non dovrà creare disagio nell'uso ed accessibilità del complesso cimiteriale.
7. L'appaltatore programmerà ed effettuerà i servizi richiesti in coordinamento con il servizio comunale cimiteriale, nel rispetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, impiegando il tempo necessario senza dar luogo a rilievi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
8. Qualora fosse richiesta l'esecuzione di servizi oltre l'orario stabilito per l'apertura e chiusura del cimitero, il servizio dovrà comunque essere assicurato, senza che la ditta, per tale fatto, possa richiedere indennizzi o compensi extra rispetto a quanto fissato dall'offerta.
9. Inoltre, l'appaltatore dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ragioni di profilassi di malattie infettive. La ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 9- Attrezzature di servizio

L'appaltatore dovrà essere in possesso di idonee attrezzature atte allo svolgimento del servizio. Il Comune potrà richiedere l'utilizzo di mezzi, veicoli, attrezzature od altro che ritenga più idonei all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potrà autorizzare, su proposta dell'appaltatore l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo esperimento pratico, di nuove attrezzature.

Art. 10- Disposizioni relative al personale

L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi previsti nel presente capitolato. Il personale dovrà avere età non inferiore ai 18 anni, essere fisicamente idoneo e munito di autorizzazione sanitaria.

L'impresa dietro semplice richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze e dimostrarne la regolare assunzione ed il rispetto delle normative retributive e contributive. L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata e scrupolosa formazione professionale intesa a specializzarli per i compiti e le mansioni richieste dalla fornitura.

Compete interamente all'appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni, adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, assicurazione e previdenza sociale del personale impiegato.

Compete inoltre all'appaltatore attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi, della prevenzione e assicurazione infortuni sul lavoro, delle previdenze varie

per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori.

Art. 11- Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'inosservanza di tali norme, accertata dall'Amministrazione comunale o ad essa comunicata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'escussione della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi Predetti, con conferma da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Rispetto a quanto sopra l'impresa non potrà opporre eccezione alcuna al Comune, nè avrà titolo al risarcimento di danni di alcun genere.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei Diritti della persona costituzionalmente tutelati. In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie ecc.) deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base, di un piano concordato tra l'Impresa, l'Ente e le OO.SS. maggiormente rappresentative. Le eventuali mancate prestazioni saranno quantificate e si provvederà all'applicazione delle relative penali e delle sanzioni previste dalla legge.

Art 12- Penali

La violazione delle condizioni contrattuali comporterà l'applicazione nei confronti dell'appaltatore a seconda della gravità, su determinazione insindacabile dell'Amministrazione Comunale da € 259,00 a € 1.550,00 nel caso di recidiva, nell'arco di trenta giorni, le penali sopra indicate saranno raddoppiate.

Le penali di cui sopra possono sommarsi tra loro e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo e per gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di un servizio non svolto o mal eseguito.

L'inadempienza verrà contestata tramite raccomandata A.R. o fax con invito a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di 03 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, preso atto delle eventuali controdeduzioni formulate, l'Amministrazione Comunale provvedere ad assumere le proprie determinazioni in merito procedendo all'eventuale applicazione di penali.

La riscossione della penale avverrà mediante trattenuta sui pagamenti.

L'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento e obbligo di reintegro della cauzione nell'importo originario.

Art. 13- Cauzione

Prima di stipulare il contratto, l'appaltatore dovrà costituire cauzione, attraverso polizza fidejussoria in favore dell'Amministrazione, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, che viene qui quantificato in €. 10.000,00 e dunque una polizza fidejussoria pari ad €. 1.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a titolo di risarcimento danni o rifusione spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per inadempimenti del medesimo appaltatore.

Detta polizza dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e avere validità per l'intera durata del contratto.

Art. 14- Trattamento dei dati

L'Appaltatore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 15- Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione totale o parziale dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

È parimenti vietato subappaltare, in tutto o in parte, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i servizi di cui al presente appalto.

In caso di violazione della presente disposizione si provvedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 16- Rifiuti cimiteriali

L'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi fatti, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

L'appaltatore dovrà stoccare i rifiuti prodotti negli appositi contenitori (a suo carico), stocarli in un luogo riparato del cimitero (assicurando le opportune cautele), coprirli con teli per preservarli, trasportarli e smaltirli presso discariche autorizzate. Nel caso in cui vengano emanate nuove disposizioni che disciplinano le operazioni sopra descritte, l'appaltatore si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando alle operazioni le variazioni richieste per legge.

Art. 17- Direzione tecnica

L'appaltatore indicherà all'Amministrazione Comunale i nominativi del proprio direttore tecnico e del sostituto, completi di recapito telefonico (fisso e cellulare) e domicilio, che rappresenteranno a tutti gli effetti l'appaltatore medesimo stessa nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Direttore Tecnico, o suo sostituto, dovrà sempre essere disponibile sia per gli uffici comunali sia per il custode del cimitero.

Art. 18 Cessazione anticipata

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra impresa fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 19- Infortuni e danni

La ditta è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo.

È, pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che l'appaltatore abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto. La ditta dovrà inoltre essere titolare di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terze (persone e/o cose) stipulata con una primaria Società di Assicurazioni. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

20- Interventi sostitutivi

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, nella figura del responsabile del settore servizi cimiteriali, a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con interventi sostitutivi

all'espletamento dei servizi e compiti non svolti dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21- Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuto inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- fallimento della ditta;
- esercizio di attività commerciale all'interno del Cimitero; discriminazione degli utenti nella fornitura delle prestazioni oggetto del contratto;
- mancato reintegro, nel termine di due mesi, della cauzione ridotta a seguito di prelievi fatti dal Comune ai sensi del presente capitolato.
- sospensione, anche parziale/ del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- stato di insolvenza dell'appaltatore;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto non autorizzato;
- perdita di uno dei requisiti stabiliti all'art. 3 del presente Capitolato Speciale D'appalto e 70 violazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 22- Foro competente

La competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Vallo della Lucania.